

R.G. n. 254/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

Sezione lavoro

in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, all'udienza del 13 marzo 2019, discussa la causa, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 254 del registro generale affari contenziosi per l'anno 2017

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Alessandra Torti

RICORRENTE

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso (telematicamente) depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: accertare e dichiarare il suo diritto a



percepire il T.F.R. maturato a fronte del rapporto di lavoro intercorso con la New Labor Soc. Coop a r.l., pari ad [REDACTED] al lordo delle ritenute di legge (salva la diversa somma di giustizia), direttamente a carico dell'I.N.P.S. quale gestore del Fondo Tesoreria ai sensi dell'art. 1 commi 755 e ss. della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ovvero, comunque, quale gestore del Fondo Garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 e, per l'effetto, condannare l'I.N.P.S. alla relativa corresponsione, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro *de quo* (08.06.2011), ovvero dalla diversa data di giustizia, sino all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

A fondamento delle sue domande, parte ricorrente ha sostenuto che: ha lavorato alle dipendenze della New Labor Soc. Coop. a r.l. dal 25.01.2010 al 08.06.2011; la prestazione lavorativa è stata resa in esecuzione dell'appalto di servizi denominato "Lotto 12 Regioni Marche/Umbria" di cui il Consorzio Kalos (e, per esso, la New Labor Soc. Coop. a r.l. quale società consorziata cui è stata affidata l'esecuzione) si era reso aggiudicatario da Trenitalia S.p.A. e si è svolta presso la sede di Foligno; essendo rimasto creditore di voci retributive dovute in relazione al predetto rapporto di lavoro a titolo di ratei di 13^a e 14^a mensilità, ferie maturate e non godute, r.o.l. maturati e non goduti, nonché T.F.R., l'odierno deducente ha chiesto ed ottenuto da parte del Tribunale di Perugia in funzione di Giudice del Lavoro l'emissione di ingiunzione di pagamento n. 1298/2011 – R.G. 2631/2011 nei confronti di Trenitalia S.p.A. – in virtù dell'obbligazione solidale sulla stessa facente capo ai sensi dell'art. 29 comma 2 d.lgs. n. 276/2003 – per la complessiva somma di [REDACTED] al lordo delle ritenute di legge, oltre accessori di legge; nell'ambito di tale procedimento ed al fine di evitare l'opposizione preannunciata da Trenitalia S.p.A., le parti hanno sottoscritto in data 07.03.2012 atto di transazione in virtù del quale ed a fronte della rinuncia al decreto ingiuntivo limitatamente alla richiesta di pagamento del T.F.R. nei confronti di Trenitalia S.p.A., questa ha onorato il pagamento delle restanti voci retributive (ratei di 13^a e 14^a mensilità, ferie maturate e non godute, r.o.l. maturati e non goduti), salva azione nei confronti della società datrice per il conseguimento del T.F.R. maturato; per tale titolo, pertanto, l'odierno deducente ha proposto istanza di insinuazione al passivo del fallimento della New Labor Soc. Coop. a r.l. (dichiarato dal Tribunale di Bari con sentenza n. 27 del 06.03.2014) nella misura di [REDACTED] al lordo delle ritenute di legge; all'esito dell'ammissione del relativo credito, il difensore ha sollecitato il Curatore fallimentare, Dott. Tommaso Aprile, affinché ottemperasse agli adempimenti di sua spettanza per consentire il pagamento del T.F.R. eventualmente accantonato presso il Fondo Tesoreria dell'INPS (mediante presentazione della relativa domanda telematica) ovvero per attivare il Fondo Garanzia del medesimo Istituto (mediante predisposizione della necessaria documentazione), secondo le indicazioni ricevute anche dalla Sede INPS di Perugia; previa nomina, su istanza del Curatore fallimentare, di coadiutore consulente del lavoro, il difensore ha comunicato al predetto coadiutore tutti i dati relativi ai lavoratori assistiti (tra cui l'odierno deducente) necessari per la presentazione all'INPS dell'istanza telematica di liquidazione del Fondo Tesoreria (dati

